

La presente deliberazione viene affissa il 29 GEN 2007 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 24 del 26 GEN 2007

Oggetto: Tribunale di Benevento- Atto di Citazione Longo Franco c/ Provincia Bn -Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasette il giorno Ventisei del mese di Gennaio presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) dott. Pasquale Grimaldi | - Vice Presidente | _____ |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | <u>ASSENTE</u> |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pietro Giallonardo | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE C. Iannello

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 26/10/06 il sig. Longo Franco agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per la condanna all'ottenimento del contributo POR misura 4.8;

Con determina n. 21/07 si procedeva alla costituzione nel giudizio in questione;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione; in interpretazione del dispositivo di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle

attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso dinanzi al Tribunale di Benevento da Longo Franco c/ Provincia di Benevento con atto di citazione notificato il 26/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 21/07;

[Handwritten signature]

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n. 21/07 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso con atto di citazione notificato il 26/10/06 dinanzi al Tribunale di Benevento promosso da Longo Franco c/ Provincia di Benevento;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE
On.le Carmine NARDONE

N. ES Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 29 GEN. 2007

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

La suestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 29 GEN. 2007 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

Il 19 FEB. 2007
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott. Gianclaudio IANNELLA

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 19 FEB. 2007.

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 19 FEB. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Gianclaudio IANNELLA

Copia per		il	prot. n.	<u>ES 1462</u>
<input checked="" type="checkbox"/> SETTORE	<u>AVVOCATURA</u>	il	prot. n.	<u>20207</u>
SETTORE		il	prot. n.	
SETTORE		il	prot. n.	
Revisori dei Conti	<u>878</u>	il	prot. n.	
<input checked="" type="checkbox"/> Nucleo di Valutazione	<u>20.107</u>	il	prot. n.	

Conferenza Capigruppo

COPIA

TRIBUNALE DI BENEVENTO
ATTO DI CITAZIONE

Il sig. Longo Franco, nato a Fragneto Manforte (BN) il 25.05.1950 cf. LNGFNC50E25D756G, elettivamente domiciliato in Morcone alla via Dei Marsi n. 22, presso lo studio dell'avv. Arcangela Iamiceli che lo rappresenta e difende in giudizio, giusta mandato a margine del presente atto,

Premesso che:

PROVINCIA DI BENEVENTO
26 OTT. 2006

→ fidele
dell'event.

Settore Avvocatura
Prot. n. 2725/06
Del 2/10/06

PROVINCIA di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
Nr. Prot. 0027145 Data 30/10/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE LONGO
FRANCO
Dest. Avvocatura Settore; [...]

VI E' MANDATO
A MARGINE
DELL'ORIGINALE.

- nell'anno 2003, il sig. Longo aveva presentato istanza per ottenere il finanziamento di un progetto, concernente l'ammodernamento strutturale della azienda agricola di cui è titolare; la richiesta era stata inoltrata, in considerazione del fatto che la Giunta Regionale della Campania, con proprie deliberazioni: n. 1480 del 06.04.2001 e n. 1666 del 20.04.2001, (pubblicate nel BURC del 04.06.2001) aveva approvato le disposizioni generali ed i bandi per l'attuazione delle misure del POR Campania 2000-2006, cofinanziate dal FEOGA e dallo SFOP, relativamente al primo triennio 2000-2002;
- l'istanza della Ditta Longo, inoltrata alla Provincia di Benvento in data 31.10.2002, individuata con prot.n. 32998, era stata inserita nella graduatoria delle domande ammesse al finanziamento, per il IV bimestre 2002 della Misura 4,8 del POR Campania 2000-2006 ed il relativo progetto, era stato approvato per una spesa complessiva di € 97.200,00 con una assegnazione di un contributo in conto capitale di € 48.600,00 corrispondente cioè al 50% della spesa ammessa;
 - con Decreto Dirigenziale n. 803 del 09.04.2003, alla Ditta Longo era stato, perciò, concesso il contributo di € 48.600,00 (quarantottomilaseicentoeuro/00) da utilizzare per la realizzazione del piano proposto. Il provvedimento di concessione con l'allegata scheda costi, riportante il totale dell'investimento ammesso, pari ad €. 97.200, era stato notificato all'interessato a mezzo lettera A.R. (doc.n.1);
 - il sig. Longo, dunque, entro i termini prescritti dalla normativa vigente in materia, si era attivato per l'espletamento di tutte le formalità imposte per poter fruire del beneficio accordatogli. Aveva, perciò, acceso un conto dedicato presso la Banca Popolare di Novara (doc.n.3), ove far transitare

- tutti i movimenti della risorse finanziarie impiegate per la realizzazione della iniziativa e da estinguersi immediatamente nel termine coincidente con la definizione della pratica di finanziamento. Inoltre aveva stipulato due polizze fidejussorie con la Fata Assicurazioni s.p.a. a garanzia degli acconti e delle anticipazioni ottenute. (*doc n.2*);
5. i lavori di miglioramento e di adeguamento del fondo furono **iniziati il 12.05.03**, così come risulta dalla comunicazione depositata agli atti della provincia e completati in **data 08.04.04**, il tutto, nel pieno rispetto dei termini prescritti dalla legge;
 6. nella realizzazione degli interventi e degli investimenti il sig. Longo si è scrupolosamente attenuto a tutto quanto previsto nel progetto approvato e finanziato dalla provincia ed alla tipologia delle opere così come analiticamente riportata nella scheda costi, allegata al decreto di concessione (prot.n. 12379 del 14.04.2003);
 7. entro i quindici giorni immediatamente successivi alla ultimazione dei lavori e, precisamente, in data 22.04.04, il beneficiario (*doc.n.4*) aveva fatto pervenire al competente settore, la istanza per il collaudo, corredata di tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dello stesso. Alla richiesta (nota del 22.04.04), infatti, erano stati allegati tutti gli atti ed i documenti attestanti la regolare esecuzione dell'opera: il computo metrico consuntivo, la relazione tecnica finale completata dalla dichiarazione di fine lavori, il materiale fotografico relativo alle opere di drenaggio, spietramento e piste aziendali, i certificati di conformità delle macchine agricole acquistate, le schede smi e sas relative allo stato finale; inoltre tutta la documentazione attestante gli esborsi effettuati, quindi: le copie di tutte le fatture analiticamente elencate le ricevute dei relativi bonifici, la copia dell'estratto conto, le dichiarazioni liberatorie di tutti i creditori e le specifiche tecniche viste dal competente ordine, relative alle prestazioni professionali;
 8. la Provincia di Benevento in data 07.12.04 – nota prot.n.0010850- (*doc.n.5*), senza nulla disporre in merito alla richiesta di collaudo, aveva sollecitato il sig. Longo a provvedere al rinnovo della polizza fidejussoria ed all'invio della relativa copia, **entro un termine di dieci giorni** dalla

ricezione, preavvertendo il destinatario che, in mancanza di tale adempimento, *si sarebbe dovuto procedere alla revoca del beneficio senza ulteriore preavviso ed alla richiesta di restituzione delle somme già erogate maggiorate delle penali e degli interessi, così come previsto dalla Legislazione Comunitaria e quindi alla restituzione del doppio degli importi già percepiti, maggiorati degli interessi legali* ;

9. A seguito di questo primo sollecito l'istante, diligentemente, con nota del 22.12.04 aveva provveduto ad inoltrare alla provincia le copie delle polizze richieste, con apposita nota accompagnatoria del 22.12.04 (*doc.6*) a cui risultava allegata anche la specifica integrazione di rettifica di un errore materiale relativo alla indicazione della data di scadenza. - commesso dalla stessa Compagnia di Assicurazione - (*doc n.7*) che erroneamente, nell'atto, era stata fissata al 14.07.04 anziché al **14.04.05**, rettifica, che era stata effettuata con apposita dichiarazione, resa dalla stessa Compagnia Fata Assicurazioni S.p.a.
10. l'istante, infatti, come già precedentemente specificato, aveva stipulato apposito contratto di fideiussione in data 16.09.03 garanzia che era rimasta valida ed efficace, senza alcuna soluzione di continuità, fino alla data del 14.04.05;
11. intanto, nel primo trimestre del 2005 il tecnico incaricato dalla provincia, geom Renzi Berardino, effettuava un sopralluogo per la verifica della regolarità dell'opera, all'incontro risultavano presenti oltre all'interessato, odierno attore, l'arch. Walter Longo ed un collaboratore dell'ing. Renzi;
12. il sig. Longo veniva informato, dall'arch. progettista che i saggi dei drenaggi sarebbero stati effettuati il 7 agosto 2005. Nel giorno fissato, nonostante il sig. Longo avesse già predisposto gli operai ed i mezzi da impegnare nell'espletamento dei saggi o eventualmente in tutte le altre operazioni che sarebbero state ritenute opportune dal tecnico collaudatore, senza alcun preavviso e senza alcuna giustificazione, il Renzi disertava l'incontro. Le predette operazioni slittavano quindi al giorno 14 settembre, in detta occasione venivano effettuati i saggi e veniva altresì fissato, per la relativa verifica, il nuovo sopralluogo del 21.09.05;

-
13. i tempi per le operazioni di collaudo, senza alcun giustificato motivo, erano stati, perciò, enormemente prolungati in palese violazione delle norme dettate in materia, e nonostante lo stesso beneficiario avesse più volte rappresentato all'Ente, la necessità di ottenere una pronta definizione della pratica;
14. Il sig. Longo si era attivato, infatti, per offrire una fattiva collaborazione al tecnico, incaricato del collaudo, onerandosi di predisporre tutti i mezzi e di fornire gli operai necessari per l'espletamento delle operazioni di riscontro effettuate in loco, e, con altrettanta tempestività, aveva collaborato con la Provincia, fornendole tutta la documentazione richiestagli;
15. le operazioni si sarebbero potute, perciò, completare entro la scadenza naturale prevista dalla Legge, visto che tutti gli adempimenti erano stati espletati nei tempi e nei modi stabiliti dal decreto di concessione e nessuna contestazione né formale né sostanziale era stata sollevata al beneficiario in sede di verifica;
16. del tutto inaspettatamente, con la nota datata 19.10.05, (*doc. n.8*) il sig. Longo riceveva un nuovo sollecito a provvedere, entro il termine dei dieci giorni successivi, al rinnovo della polizza di fideiussione ed al deposito di ulteriore documentazione, senza alcuna specificazione, pena la revoca del finanziamento e restituzione del doppio delle somme già erogate, maggiorate di interessi e penali;
17. il Longo prontamente con nota del 30.10.05 (*doc. n.9*) faceva rilevare che nessuna inadempienza poteva essergli imputata, visto che già in precedenza aveva dimostrato che la fideiussione era rimasta valida ed efficace per tutto il termine prescritto dalla legge. Per quel che riguardava invece la ulteriore documentazione, risultando la richiesta del tutto generica, il Longo non aveva potuto ottemperare non conoscendo quali fossero realmente gli atti da produrre;
18. del resto, giova precisare che, tutta la documentazione inerente la pratica in oggetto era stata già prodotta dall'interessato visto che, tutti gli adempimenti prescritti a suo carico dal decreto e dal regolamento di attuazione erano stati puntualmente osservati. Contestualmente il sig.

Longo aveva sollecitato la provincia all'immediata definizione della pratica, denunciando il grave disagio derivatogli dal ritardo con cui l'Ente stava procedendo nell'espletamento della stessa. I tempi troppo lunghi impiegati per la redazione della certificazione di collaudo avevano, di fatto, impedito l'utilizzo e la coltivazione di una parte di terreno di sua proprietà -p.lle nn. 396 e 397 del fgl.15- su cui risultava ancora collocato buona parte del materiale derivante dallo spietramento proprio per renderlo disponibile alle operazioni di collaudo, il tutto con conseguenti ed inevitabili perdite economiche;

19. sta di fatto che l'ente provinciale, senza dare mai alcun riscontro alle sollecitazioni inoltrate dal sig. Longo, continuava a sottrarsi all'obbligo di procedere alla redazione degli atti di collaudo finale e, quindi, alla erogazione dell'importo, a saldo, spettante al beneficiario dilazionando esageratamente i termini di detto adempimento, senza tener conto delle inevitabili conseguenze negative che sarebbero, da ciò, derivate al beneficiario;
20. nella seconda decade di novembre 2005 al sig. Longo, del tutto inaspettatamente veniva notificata una determina dirigenziale, la n. 2861 del 15.11.2005 (*doumentic. nn. 10 e 11*) con cui gli si intimava la restituzione della somma di € 6.591,25, entro il termine di 15 giorni, oltre interessi maturati e maturandi ;
21. in questo primo provvedimento la motivazione risultava molto generica e la richiesta veniva effettuata a titolo di somme **"erogate e non dovute"**, relative al decreto di concessione n. 803 del 2003;
22. alla determina era stato anche allegato il certificato di regolare esecuzione delle opere nel quale, erroneamente, risultava indicato, quale importo derivante dalla contabilità finale dei lavori realizzati la somma di € 65.013,34 anziché la somma di € 97.200,00.(*doc.n 12*) La ingiusta richiesta di ripetizione delle somme, in un primo momento, sembrava fosse dovuta proprio all'errore di calcolo effettuato dal tecnico nella registrazione dell'importo ricavata dalla contabilità finale dell'arch. Longo e riportata malamente nel relativo certificato dal tecnico collaudatore;

23. prontamente il sig. Longo in data 05.12.05 chiedeva l'annullamento del provvedimento di revoca e restituzione somme di €. 6.591,25 adottato nei suoi confronti con decreto dirigenziale n.2861/07 del 15.11.05, sollecitando l'immediata liquidazione del saldo ancora dovutogli pari ad € 9.720,00, avendo puntualmente ottemperato a tutto quanto prescritto dalla legge. Faceva altresì rilevare che la determina risultava del tutto illegittima ed immotivata, il provvedimento si basava infatti su un presupposto erroneo costituito dal certificato di collaudo che riportava quale spesa accertata la sola somma di €.65.013,34. Dalla documentazione contabile dell'arch Walter Donato Longo, invece, la somma registrata a titolo di spesa totale per i lavori realizzati risultava essere di € 97.200,00 e non di 65.013,34. Tale ultimo importo non trovava alcun riscontro visto che in sede di verifica non era stata accertata alcuna variazione tale da poter giustificare una siffatta decurtazione. Inoltre, nessun controllo su quel dato numerico risultava possibile effettuare, visto che le tabelle 1) e 2) espressamente richiamate nel documento che avrebbero dovuto contenere il dettaglio dei costi sinteticamente indicati nello specchio riepilogativo, risultavano mancanti, perché non allegate al certificato di collaudo né successivamente notificate all'interessato. Il certificato di collaudo, in conclusione attestava semplicemente la puntuale realizzazione degli interventi e, dunque la perfetta rispondenza delle opere a quelle preventivate nel progetto approvato dall'ente e singolarmente indicate nella scheda costi allegata al decreto di concessione del 2003. Inoltre il collaudatore aveva fatto riferimento ad un'unica data di sopralluogo quella cioè del 14 .09.05 omettendo di specificare che i controlli tecnici erano stati più articolati ed effettuati in diverse e distinte fasi, come già innanzi specificato;
24. il sig. Longo, quindi, facendo rilevare l'errore riscontrato nel documento chiedeva l'annullamento del provvedimento e la rettifica del certificato di collaudo, contestualmente faceva formale richiesta di tutta la documentazione relativa alla pratica per poter avere contezza dell'addebito irrogatogli ed eventualmente controdedurre;

25. l'Ente provinciale inviava nuovo certificato (*doc n.16*), questa volta modificato con l'esatta indicazione della spesa di €. 97.200,00 tuttavia, nel riepilogo finale veniva ancora registrato, quale importo di spesa accertata, la somma di €. 65.013,34. La Provincia aveva provveduto alla rettifica, così come richiesto, ma aveva altresì precisato che trattandosi di un errore” di natura esclusivamente formale lo stesso doveva ritenersi del tutto ininfluenza ai fini della riduzione degli importi ammissibili al contributo” A questo punto riconfermando il contenuto del provvedimento Dirigenziale n. 2861/07 del 15.11.2005, l'Ente reiterava la intimazione, questa volta con una motivazione del tutto diversa rispetto alla precedente, infatti, in questo secondo provvedimento, inaspettatamente la restituzione di € 6.591,25 veniva richiesta a titolo di somma “erogata e non dovuta per incompleta realizzazione dell'opera” senza nulla specificare in merito alle ipotetiche difformità riscontrate, inoltre la Provincia come già in precedenti occasioni evitava di evadere la richieste avanzate dal sig. Longo relative all'inoltro delle tabelle di dettaglio costi indicate nel certificato e di tutta la restante documentazione inerente la pratica di finanziamento, che sarebbero risultati essenziali per accertare la eventuale fondatezza della pretesa di restituzione delle somme (*doc 17*);
26. quali siano stati i criteri in base ai quali la provincia abbia potuto procedere ad una decurtazione del contributo non è dato sapere. Un provvedimento di revoca e di restituzione di somme, per un importo abbastanza rilevante, può verificarsi, infatti, solo ed esclusivamente nelle ipotesi di variazioni al progetto richieste in corso d'opera. In realtà una revoca del contributo o una diminuzione dell'importo può verificarsi solo ed esclusivamente in caso di mancata realizzazione dell'opera o di una parte di essa. Niente di tutto questo si è invece verificato nel caso di specie, il sig. Longo, infatti, ha compiutamente portato a termine gli interventi previsti senza aver mai chiesto autorizzazioni ad effettuare varianti in corso di lavorazione, tant'è che la contabilità finale, regolarmente vistata, attesta l'avvenuto impiego delle somme, esattamente così come erano state preventivate nel progetto debitamente finanziato ed

a conclusione delle operazioni di verifica, il tecnico, non aveva sollevato alcuna eccezione di merito;

27. è evidente che l'eventuale revoca del finanziamento già ammesso, debba avvenire solo sulla base di comprovate ed accertate modificazioni dell'opera realizzata rispetto alle previsioni del progetto finanziato, inoltre il relativo provvedimento deve comunque essere adottato con le procedure che garantiscano trasparenza e rispetto del contraddittorio tra le parti;
28. pertanto proprio il *modus operandi* della Provincia è risultato fortemente lesivo della persona e dell'immagine dell'odierno attore il quale, senza alcuna motivazione, è stato il destinatario di perentorie richieste di restituzione di somme abbastanza ingenti da effettuarsi in brevissimo lasso di tempo. Tale situazione ha provocato una forte pressione psicologica per il sig. Longo che d'improvviso non ha avuto più la certezza di poter disporre di quelle liquidità su cui aveva fatto sicuro affidamento, visto che, sulla base di quel provvedimento di concessione aveva pianificato tutti i suoi impegni di spesa ed assunto obbligazioni nella consapevolezza di poterle onorare con i contributi accordatogli.
29. è bene ricordare, infatti, che la normativa vigente in materia di finanziamenti pubblici è interamente improntata alla massima trasparenza e regolarità nella gestione dei fondi destinati alle iniziative preventivamente esaminate ed approvate. L'onere della osservanza della relative norme grava sui titolari dei progetti - i quali hanno l'obbligo di realizzare gli interventi a regola d'arte e secondo le prescrizioni del piano - , ma allo stesso modo grava sugli enti preposti alla erogazione (nel nostro caso la Provincia di Benevento) che devono assicurare, l'espletamento di tutte le formalità prescritte per la liquidazione delle somme nei tempi e nei modi stabiliti, per non esporre il beneficiario ad improvvisi blocchi di liquidità con inevitabili e dannose conseguenze.
30. sta di fatto che il sig. Longo bene interpretando la ratio legislativa ha sempre garantito la sua piena collaborazione all'ente provinciale e ciò sia in fase di esecuzione delle opere, con la comunicazione e produzione della documentazione richiestagli, sia in fase di verifica con

l'approntamento di uomini e mezzi necessari alle operazioni di controllo, sia nella fase successiva e conclusiva quando, trovandosi di fronte ad un inesplicabile provvedimento ha cercato con ogni mezzo di interloquire per fare chiarezza sul punto senza ricevere alcun positivo riscontro, di ciò, fa piena prova la copiosa corrispondenza allegata in atti;

31. al sig. Longo ,infatti, sono stati notificati i provvedimenti di revoca, con una diffida alla restituzione di somme, da effettuarsi in termini strettissimi, ma non gli è stata garantita alcuna possibilità di interloquire sul punto per precisare o eventualmente contraddire. La stessa richiesta di venire in possesso della documentazione inerente la pratica di finanziamento, inoltrata ai sensi della L. 241/90, (doc. n. 18) che ha lo scopo primario di garantire una più efficace tutela dei diritti dei singoli nei confronti della P.A., favorendo l'accesso e la visione agli atti ed ai documenti- , non ha avuto esito alcuno avendo semplicisticamente l'Ente, addirittura dopo un notevole lasso di tempo, rigettato la richiesta motivando il suo rifiuto per aver già trasmesso gli atti presso l'Ufficio dell'Avvocatura dello Stato per l'attivazione della procedura di recupero coattivo del credito. Sta di fatto che la reiterata inottemperanza all'obbligo di fornire esatte motivazioni supportate da documentazione valida ed incontrovertibile ha fatto sì che, a tutt'oggi il sig. Longo si trovi nella impossibilità oggettiva di chiudere il conto dedicato con conseguente lievitazione di tutti i costi connessi ancora da sopportare;

Tanto premesso, l'istante, come sopra rappresentato e difeso

CITA

La Provincia di Benevento, in persona del presidente della Giunta Provinciale e legale rapp.te p.t , con sede in Benevento alla via Rocca dei Rettori, a comparire dinanzi Tribunale di Benevento ,in persona del Giudice istruttore designato, in funzione di Giudice unico, per l'udienza del **15 febbraio 2007**, ore di rito, con l'invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata dinanzi giudice designato ex art. 168 bis c.p.c., con l'avvertimento che la costituzione oltre il suddetto termine implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e che, in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:


Voglia l'ill.mo Giudice adito accogliere la domanda e per l'effetto:

- dichiarare illegittima la revoca del provvedimento di concessione e conseguente intimazione alla restituzione delle somme già versate di € 6.591,25;
 - accertare e dichiarare il diritto del sig. Longo Franco all'ottenimento dell'intero contributo assegnato con decreto presidenziale n. 803 del 09.04.2003 e per l'effetto:
 - condannare la Provincia di Benevento, in persona del suo presidente e legale rappresentante p.t. alla corresponsione in favore dell'attore della residua parte del contributo non ancora liquidato, a saldo, pari ad € 9.720,00 (novemilasettecentoeuro/00) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto fino al saldo effettivo;
 - condannare la convenuta al rimborso di tutte le spese vive derivate dalla accensione del conto dedicato così come risultanti dagli estratti conto allegati in atto e quelle ulteriori che matureranno fino alla effettiva definizione della pratica e dunque estinzione del conto stesso;
 - condannare la convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di € 5.000,00 o in quella maggiore o minore che il giudice riterrà più equa, a titolo di risarcimento dei danni morali da questi subiti a causa della mancata corresponsione della parte residua del contributo, già assegnato, cui aveva fatto sicuro affidamento;
 - condannare la convenuta al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo di risarcimento per i danni tutti subiti, compresi quelli derivati dalla mancata coltivazione della parte di fondo rimasta occupata durante tutto il periodo di espletamento delle operazioni di collaudo;
 - condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. IL VALORE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA AI FINI DEL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO UNIFICATO E' PARI AD €. 15.000,00 (QUINDICIMILA EURO/00)
- Si depositano:
- 1) copia decreto di concessione n.803 del 09.04.2003 con allegata scheda costi;
 - 2) copie polizze fideiussorie Assicurazione FATA n. 011/09/6214660 e n. 011/09/6214354;

- 3) copia estratti-conto relativi al conto dedicato acceso presso la Banca Popolare di Novara, filiale di Fragneto Monforte;
- 4) copia richiesta del 22.04.2004 di accertamento della regolare esecuzione delle opere con indicazione della documentazione allegata;
- 5) copia nota della Provincia di Benevento del 07.12.2004;
- 6) copia nota del 22.12.2004 del sig. Franco Longo;
- 7) copia dichiarazione rettifica scadenza polizza Assicurazione FATA del 21.12.2004;
- 8) copia nota protocollo n.11506 del 19.10.2005;
- 9) copia nota del sig. Franco Longo del 31.10.2005;
- 10) copia nota della Provincia di Benevento del 17.11.2005 prot.n. 13665;
- 11) copia determina dirigenziale n. 2861/07 del 15.11.2005 con allegato certificato di regolare esecuzione delle opere;
- 12) nota del sig. Franco Longo del 05.12.2005;
- 13) copia nota del 15.12.2005 prot. n. 0012151;
- 14) copia nota del sig. Franco Longo del 02.01.2006;
- 15) copia nota della Provincia di Benevento del 03.02.2006 prot. n.0001408;
- 16) copia certificato di regolare esecuzione delle opere con correzione dell'importo;
- 17) copia nota del sig. Franco Longo del 18.02.2006;
- 18) copia nota del sig. Franco Longo del 26.06.2006;
- 19) copia nota della Provincia di Benevento prot.n. 0007779 del 17.07.2006;
- 20) copia nota del sig. Franco Longo del 24.07.2006.

Morcone li 06.10.2006

Avv. Arcangela IAMICELI



RELATA DI NOTIFICA

L'anno 2006 il giorno _____ del mese di _____ a richiesta
dell'avv. Arcangela Iamiceli, io sottoscritto Aiutante Ufficiale Giudiziario, addetto
all'Ufficio Unico Notifiche Civili, presso il Tribunale di Benevento, ho notificato
copia dell'atto che precede alla: Provincia di Benevento, in persona del Presidente
della Giunta Provinciale e legale rapp.te p.t, con sede in Benevento alla Via Rocca
dei Rettori. A tanto ho provveduto mediante consegna a mani:

A MANI DI Cepareso
IMPIEGATO, IVI ADDETTO, INCARICATO
ALLA RICEZIONE ATTI.

R

26 OTT. 2006

